
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO FOTOMECCANICA REV.02 DEL 01/06/2026

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- a) **“Fotomeccanica” o “Acquirente” o “Committente”**: Fotomeccanica S.r.l., con sede in Zona Industriale 49, 31040 Pederobba (TV), C.F. e P. IVA 03402170264, quale soggetto che acquista Beni, Servizi e/o Lavorazioni dal Fornitore.
- b) **“Fornitore”**: il soggetto, imprenditore, società, ente, professionista o operatore economico, che vende, fornisce, produce, lavora, trasforma, consegna o presta Beni, Servizi e/o Lavorazioni a favore di Fotomeccanica.
- c) **“Parti”**: congiuntamente Fotomeccanica e il Fornitore.
- d) **“Condizioni Generali” o “CGA”**: le presenti condizioni generali di acquisto.
- e) **“Ordine”**: qualsiasi ordine di acquisto, richiesta di fornitura, incarico, commessa, conferma, richiesta di lavorazione, contratto o documento trasmesso da Fotomeccanica al Fornitore.
- f) **“Contratto”**: il rapporto contrattuale concluso tra Fotomeccanica e il Fornitore, costituito dall’Ordine, dalle presenti Condizioni Generali, dalle eventuali condizioni particolari, dai disegni, capitolati, specifiche, allegati tecnici, accordi quadro e documentazione richiamata.
- g) **“Beni”**: materie prime, componenti, parti, semilavorati, prodotti finiti, merci, materiali, attrezzature, stampi, dime, utensili, imballaggi, ricambi o altri beni oggetto dell’Ordine.
- h) **“Servizi”**: attività, prestazioni, consulenze, trasporti, prove, controlli, certificazioni, attività tecniche, progettuali, logistiche o accessorie oggetto dell’Ordine.
- i) **“Lavorazioni”**: lavorazioni industriali, artigianali, meccaniche, trattamenti, finiture, trasformazioni, assemblaggi, lavorazioni conto terzi o ogni altra attività produttiva eseguita dal Fornitore per conto di Fotomeccanica.
- j) **“Fornitura”**: congiuntamente o alternativamente, i Beni, i Servizi e/o le Lavorazioni oggetto dell’Ordine.
- k) **“Materiali di Fotomeccanica”**: materiali, componenti, semilavorati, prodotti, campioni, stampi, dime, attrezzature, disegni, file, supporti, specifiche, documenti o altri beni consegnati da Fotomeccanica al Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine.
- l) **“Specifiche”**: disegni, file CAD, file vettoriali, file digitali, capitolati, schede tecniche, certificati, istruzioni, campioni, distinte, tolleranze, standard qualitativi, prescrizioni normative o ogni altra indicazione trasmessa da Fotomeccanica al Fornitore.

2. APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI

2.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli Ordini emessi da Fotomeccanica, salvo deroghe espressamente concordate per iscritto da Fotomeccanica.

2.2. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante ed essenziale di ogni Ordine e Contratto tra Fotomeccanica e il Fornitore.

2.3. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, comunicazione o corrispondenza avente il medesimo oggetto, salvo quanto espressamente confermato per iscritto da Fotomeccanica.

2.4. Eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore, comunque denominate, non troveranno applicazione, anche se richiamate nella conferma d’ordine, nelle fatture, nei documenti di trasporto, nei portali, nei preventivi, nella corrispondenza o in altra documentazione del Fornitore, e anche qualora Fotomeccanica non le abbia espressamente contestate.

2.5. Eventuali deroghe, integrazioni o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto da Fotomeccanica.

2.6. L'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte del Fornitore costituisce accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali e delle condizioni specifiche indicate nell'Ordine.

3. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

3.1. Il Fornitore dovrà restituire a Fotomeccanica copia dell'Ordine sottoscritta per accettazione **entro 5 giorni** dal ricevimento, salvo diverso termine indicato nell'Ordine.

3.2. Qualora il Fornitore non comunichi per iscritto il rifiuto dell'Ordine entro il termine di cui sopra, l'Ordine si intenderà **accettato** integralmente alle condizioni indicate da Fotomeccanica.

3.3. L'inizio dell'esecuzione della Fornitura, anche in assenza di formale accettazione scritta, varrà quale accettazione dell'Ordine e delle presenti Condizioni Generali.

3.4. Eventuali conferme d'ordine, riserve, condizioni, modifiche o controproposte del Fornitore avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto da Fotomeccanica ai sensi dell'art. 1326 c.c.

3.5. Il Fornitore si impegna a verificare immediatamente la correttezza e completezza dell'Ordine, delle Specifiche e dei documenti ricevuti, comunicando eventuali errori, incongruenze, carenze o richieste di chiarimento entro 3 giorni dalla ricezione.

3.6. In assenza di tempestive osservazioni, l'Ordine, le Specifiche e i documenti trasmessi da Fotomeccanica si intenderanno conosciuti, verificati e accettati dal Fornitore, con esonero di Fotomeccanica da responsabilità per eventuali errori che il Fornitore avrebbe potuto rilevare con l'ordinaria diligenza professionale.

4. MODIFICHE, INTEGRAZIONI E VARIANTI

4.1. Fotomeccanica potrà richiedere modifiche, integrazioni, varianti, sospensioni o adattamenti dell'Ordine, anche durante l'esecuzione della Fornitura.

4.2. Il Fornitore non potrà rifiutarsi di negoziare in buona fede l'adeguamento dell'Ordine alle modifiche richieste da Fotomeccanica.

4.3. Eventuali variazioni di prezzo, quantità, caratteristiche tecniche, termini di consegna o altre condizioni saranno riconosciute solo se previamente concordate per iscritto con l'Ufficio Acquisti di Fotomeccanica.

4.4. Eventuali modifiche non preventivamente autorizzate per iscritto da Fotomeccanica non saranno riconosciute e il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo, rimborso, maggiorazione o proroga dei termini.

5. PREZZI

5.1. I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi, invariabili e comprensivi di ogni costo, onere, spesa e attività necessaria alla corretta esecuzione della Fornitura, salvo diversa espressa previsione scritta.

5.2. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi si intendono comprensivi di imballo, trasporto, assicurazione, carico, scarico, dazi, certificazioni, documentazione tecnica, collaudi, prove, controlli, contributi obbligatori, costi amministrativi e ogni altro onere accessorio.

5.3. Eventuali variazioni di listino, aumenti di materie prime, costi energetici, costi di trasporto, costi di manodopera, dazi o altri oneri non potranno essere addebitati a Fotomeccanica se non previamente accettati per iscritto da quest'ultima.

5.4. Non saranno riconosciuti costi aggiuntivi, supplementi, maggiorazioni, spese di urgenza, costi di gestione, costi di portale, costi amministrativi o altri importi non espressamente previsti nell'Ordine o accettati per iscritto da Fotomeccanica.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dovranno riportare il numero d'Ordine, il numero di commessa, il codice articolo, il DDT, la quantità consegnata, la descrizione della Fornitura e ogni altro riferimento richiesto da Fotomeccanica, e dovranno essere trasmesse a mezzo SDI.

6.2. Le fatture prive dei riferimenti richiesti, non conformi all'Ordine, non accompagnate dalla documentazione tecnica, fiscale, doganale o certificativa richiesta, ovvero trasmesse con modalità non corrette, non saranno considerate regolarmente ricevute e non determineranno la decorrenza dei termini di pagamento.

6.3. I pagamenti saranno effettuati nei termini indicati nell'Ordine e, in ogni caso, decorreranno solo dalla completa e corretta esecuzione della Fornitura, dalla ricezione della fattura regolare e dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

6.4. I pagamenti con scadenza nei mesi di agosto e dicembre si intendono automaticamente prorogati ed andranno in scadenza entro il giorno 10 del mese successivo, salvo diverso accordo scritto.

6.5. In caso di contestazione, anche parziale, relativa a vizi, difetti, ritardi, incompletezze, non conformità, mancanza di documentazione o inadempimenti del Fornitore, Fotomeccanica potrà sospendere il pagamento delle fatture relative alla Fornitura contestata e/o ad altre forniture in corso, sino alla completa eliminazione dell'inadempimento.

6.6. La sospensione o il ritardo nei pagamenti conseguente a contestazioni o inadempimenti del Fornitore non legittima il Fornitore a sospendere, ritardare o interrompere le proprie prestazioni.

6.7. Il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'Ordine senza il preventivo consenso scritto di Fotomeccanica.

6.8. Fotomeccanica potrà compensare qualsiasi proprio credito, anche risarcitorio, indennitario o derivante da penali, con somme dovute al Fornitore a qualunque titolo.

7. TERMINI DI CONSEGNA

7.1. Salvo diversa previsione scritta, i termini di consegna indicati nell'Ordine sono essenziali e perentori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

7.2. La Fornitura dovrà essere consegnata nel luogo, nei tempi, nelle quantità, con le modalità e alle condizioni indicate nell'Ordine.

7.3. Il Fornitore non potrà effettuare consegne anticipate, parziali, eccedenti o difformi rispetto all'Ordine senza preventiva autorizzazione scritta di Fotomeccanica.

7.4. Fotomeccanica potrà rifiutare, restituire o mettere a disposizione del Fornitore, a spese e rischio di quest'ultimo, consegne anticipate, eccedenti, parziali o non conformi.

7.5. Il Fornitore dovrà comunicare immediatamente per iscritto a Fotomeccanica qualsiasi circostanza che possa comportare ritardo, anche solo potenziale, nella consegna o nell'esecuzione della Fornitura, indicando le cause, la durata prevedibile del ritardo e le azioni correttive adottate.

7.6. Tale comunicazione non esonererà il Fornitore da responsabilità né comporterà proroga automatica dei termini di consegna, salvo accettazione scritta di Fotomeccanica.

8. PENALI PER RITARDO

8.1. In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione della Fornitura superiore a 5 giorni rispetto al termine previsto nell'Ordine, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Fotomeccanica, ai sensi dell'art. 1382 c.c., una penale pari al 3% del valore dell'Ordine per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8.2. Qualora il ritardo superi 15 giorni, Fotomeccanica potrà, a propria scelta, risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., acquistare la Fornitura presso terzi con addebito al Fornitore degli eventuali maggiori costi, applicare le penali maturate e richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno.

8.3. Le penali potranno essere compensate da Fotomeccanica con qualsiasi somma dovuta al Fornitore.

8.4. L'applicazione o mancata applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Fotomeccanica al risarcimento del maggior danno, alla risoluzione del Contratto e agli altri rimedi previsti dalla legge o dalle presenti Condizioni Generali.

9. RESA, TRASPORTO, IMBALLAGGIO E PASSAGGIO DEL RISCHIO

9.1. Salvo diversa indicazione scritta nell'Ordine, la consegna si intende DDP presso lo stabilimento o il luogo indicato da Fotomeccanica, Incoterms® 2020, con costi, rischi, oneri doganali, assicurativi e di trasporto a carico del Fornitore.

9.2. Il rischio di perdita, danneggiamento, furto, avaria o deperimento della Fornitura passerà a Fotomeccanica solo dopo il definitivo completamento dello scarico presso il luogo di consegna indicato e la sottoscrizione del relativo documento di ricevimento, fatto salvo il diritto di verifica e contestazione successiva.

9.3. La Fornitura dovrà essere imballata in modo idoneo alla natura dei Beni, al mezzo di trasporto, alle condizioni climatiche e alle operazioni di scarico, movimentazione e stoccaggio.

9.4. La merce dovrà viaggiare adeguatamente protetta e, ove necessario, coperta, pallettizzata, identificata, separata per commessa, codice, lotto, posizione d'ordine e munita di cartellini o altri segni di identificazione.

9.5. Eventuali danni derivanti da imballaggio inadeguato, trasporto non conforme, errata identificazione, mancata protezione, errata movimentazione o mancata osservanza delle istruzioni di Fotomeccanica saranno a carico del Fornitore.

10. DOCUMENTI DI TRASPORTO E DOCUMENTAZIONE

10.1. Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare DDT e da ogni documento richiesto dalla normativa applicabile o dall'Ordine.

10.2. Il DDT e la documentazione di consegna dovranno indicare almeno: numero d'Ordine, numero di commessa, codice articolo, descrizione, quantità, numero di riga o posizione d'ordine, lotto, eventuale numero di disegno, certificati allegati e ogni altra informazione richiesta.

10.3. La Fornitura dovrà essere completa di tutta la documentazione tecnica applicabile per montaggio, assemblaggio, uso, esercizio, manutenzione, sicurezza, tracciabilità, origine, conformità, collaudo, analisi, classificazione, smaltimento e ogni ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente o dall'Ordine.

10.4. La documentazione costituisce parte integrante della Fornitura ed è compresa nel prezzo.

10.5. Qualora la documentazione risulti mancante, incompleta, irregolare, non conforme o non idonea, Fotomeccanica potrà sospendere il pagamento delle fatture e rifiutare la Fornitura sino al completo ricevimento della documentazione corretta.

11. MATERIALI, STAMPI, DIME E ATTREZZATURE DI FOTOMECCANICA

11.1. Tutti i Materiali di Fotomeccanica consegnati o messi a disposizione del Fornitore restano di esclusiva proprietà di Fotomeccanica o dei terzi aventi diritto.

11.2. Il Fornitore dovrà custodire i Materiali di Fotomeccanica con la massima diligenza professionale, mantenerli separati e identificabili rispetto ai propri beni o a beni di terzi, proteggerli da perdita, furto, deterioramento, danneggiamento, uso improprio e accesso non autorizzato.

11.3. Il Fornitore non potrà invocare alcun diritto di ritenzione sui Materiali di Fotomeccanica, neppure in presenza di contestazioni, crediti o pagamenti non ancora effettuati.

11.4. I Materiali di Fotomeccanica dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine e non potranno essere utilizzati per produzioni proprie, per terzi o per finalità diverse senza preventiva autorizzazione scritta di Fotomeccanica.

11.5. Il Fornitore dovrà restituire tempestivamente i Materiali di Fotomeccanica, inclusi sfridi, residui, stampe, dime, attrezzature, disegni, file, documenti e supporti, al termine della commessa o a semplice richiesta di Fotomeccanica.

11.6. Gli stampe, dime, attrezzature e beni produttivi di proprietà di Fotomeccanica dovranno essere custoditi dal Fornitore secondo la diligenza prevista dall'art. 1768 c.c. Il relativo deposito si intende remunerato nei prezzi di fornitura, salvo diverso accordo scritto.

11.7. Il Fornitore dovrà eseguire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria degli stampe, dime e attrezzature ricevuti, mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico di Fotomeccanica solo se non derivante da uso improprio, negligenza, difetto di custodia o mancata manutenzione ordinaria del Fornitore.

11.8. In caso di utilizzo non autorizzato di stampe, dime, attrezzature o Materiali di Fotomeccanica, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a euro 500,00 per ogni singolo pezzo, componente, manufatto o prodotto realizzato in violazione del presente divieto, salvo il risarcimento del maggior danno.

12. COLLAUDI, CONTROLLI E ACCETTAZIONE

12.1. Il Fornitore dovrà effettuare, a propria cura e spese, tutti i controlli, collaudi, prove e verifiche necessari a garantire la conformità della Fornitura all'Ordine, alle Specifiche, alla normativa applicabile e alla regola d'arte.

12.2. Il Fornitore dovrà registrare e conservare la documentazione relativa ai controlli e collaudi eseguiti, mettendola a disposizione di Fotomeccanica a semplice richiesta.

12.3. Fotomeccanica avrà diritto di assistere, direttamente o tramite propri incaricati, ai controlli, collaudi e prove presso il Fornitore o presso eventuali subfornitori autorizzati.

12.4. Eventuali verifiche, controlli, accettazioni, pagamenti, ricezione della merce o mancata contestazione immediata da parte di Fotomeccanica non liberano il Fornitore da responsabilità per vizi, difetti, non conformità, mancanza di qualità o inidoneità della Fornitura.

12.5. L'accettazione definitiva della Fornitura si intenderà avvenuta solo dopo il positivo esito delle verifiche di Fotomeccanica e, ove la Fornitura sia destinata a un cliente finale, dopo il positivo utilizzo o collaudo presso il cliente finale.

13. GARANZIA

13.1. Il Fornitore garantisce che quando sarà oggetto di ciascuna Fornitura:

- a) è conforme all'Ordine, alle Specifiche, ai disegni, ai campioni approvati, alla normativa applicabile e alla regola d'arte;
- b) è idonea all'uso cui è destinata e all'uso specifico noto o conoscibile dal Fornitore;
- c) è libera da vizi, difetti, difformità, vincoli, pesi, diritti di terzi e non conformità;
- d) è realizzata con materiali nuovi, idonei, conformi e di qualità adeguata;
- e) è corredata da tutta la documentazione, certificazione e tracciabilità richiesta;
- f) non viola diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.

13.2. Salvo diverso accordo scritto, la garanzia avrà durata di 24 mesi dalla più successiva delle seguenti date: dalla consegna della Fornitura a Fotomeccanica o, se successivo, dal collaudo, dall'utilizzo nel ciclo produttivo, dalla consegna al cliente finale di Fotomeccanica o dal completamento della commessa generale cui la Fornitura è destinata.

13.3. Per i Beni destinati a essere incorporati in prodotti o forniture di Fotomeccanica, il termine di garanzia decorrerà dalla consegna o messa in servizio del prodotto finale presso il cliente di Fotomeccanica, se successiva alla consegna a Fotomeccanica.

13.4. La garanzia si estende anche ai vizi occulti, difetti di progettazione, difetti di fabbricazione, difetti dei materiali, difetti di lavorazione, difetti di imballaggio, difetti documentali, mancanza di qualità promesse o essenziali e inidoneità all'uso.

13.5. Le parti convengono espressamente che i termini di denuncia dei vizi sono derogati in favore di Fotomeccanica. La denuncia di vizi, difetti o non conformità potrà essere effettuata entro 60 giorni dalla scoperta.

13.6. Fotomeccanica non è obbligata ad aprire o ispezionare immediatamente imballi, confezioni o merci destinate a magazzino, lavorazione successiva, rivendita o consegna a terzi. I vizi riconoscibili solo al momento del disimballo, dell'utilizzo, della lavorazione, del montaggio o della contestazione da parte del cliente finale saranno considerati vizi occulti.

13.7. Le denunce scritte di vizi o non conformità si intenderanno accettate dal Fornitore qualora non siano contestate per iscritto, con motivazione specifica e documentata, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

14. RIMEDI IN CASO DI VIZI, DIFETTI O NON CONFORMITÀ

14.1. In caso di vizi, difetti, mancanza di qualità, incompletezza documentale, ritardo, difformità o non conformità della Fornitura, Fotomeccanica potrà, a propria scelta e fatto salvo ogni ulteriore diritto:

- a) rifiutare la Fornitura;
- b) chiedere la riparazione, sostituzione, rilavorazione o integrazione documentale a cura e spese del Fornitore;
- c) risolvere l'Ordine, in tutto o in parte;
- d) ottenere riduzione del prezzo;
- e) acquistare beni, servizi o lavorazioni sostitutive da terzi, addebitando al Fornitore i maggiori costi;
- f) eseguire direttamente o far eseguire da terzi le attività necessarie al ripristino, con addebito dei relativi costi al Fornitore;
- g) sospendere i pagamenti;
- h) richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

14.2. Il Fornitore dovrà provvedere, entro il termine richiesto da Fotomeccanica e comunque non oltre 5 giorni dalla denuncia, all'eliminazione dei vizi, difetti o non conformità, salvo diverso termine indicato da Fotomeccanica.

14.3. Qualora il Fornitore non intervenga tempestivamente o qualora ragioni di urgenza produttiva o commerciale lo richiedano, Fotomeccanica potrà intervenire direttamente o tramite terzi senza necessità di ulteriore autorizzazione, con addebito al Fornitore di tutti i costi sostenuti.

14.4. In caso di Fornitura viziata, difettosa o non conforme, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Fotomeccanica, ai sensi dell'art. 1382 c.c., una penale pari al 30% del valore dell'Ordine o della parte di Fornitura non conforme, salvo il risarcimento del maggior danno.

14.5. Resta salvo il diritto di Fotomeccanica di richiedere il risarcimento di danni diretti e indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo, costi di selezione, rilavorazione, fermo linea, fermo impianto, ritardi verso clienti, penali applicate da terzi, campagne di richiamo, costi di sostituzione, trasporti, spese tecniche, legali e amministrative.

15. RESPONSABILITÀ, MANLEVA E ASSICURAZIONE

15.1. Il Fornitore è responsabile di ogni danno, costo, perdita, pretesa, sanzione, azione, contestazione o responsabilità derivante da ritardi, vizi, difetti, non conformità, difetti documentali, violazione di norme, violazione di diritti di terzi o inadempimenti relativi alla Fornitura.

15.2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Fotomeccanica, i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori, clienti e aventi causa da qualsiasi richiesta, danno, costo, spesa o responsabilità derivante dalla Fornitura o connessa alla stessa.

15.3. La manleva comprende anche richieste di terzi, clienti finali, autorità, enti pubblici, consumatori, subfornitori, trasportatori e titolari di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

15.4. Il Fornitore dovrà mantenere per tutta la durata del rapporto adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile generale, responsabilità civile prodotto, responsabilità verso terzi, responsabilità verso prestatori di lavoro e, ove applicabile, responsabilità per richiami, difetti di prodotto, danni ambientali o professionali.

15.5. Il Fornitore dovrà fornire copia delle polizze e delle quietanze di pagamento a semplice richiesta di Fotomeccanica.

16. PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E MANLEVA IP

16.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di disporre di tutti i diritti, licenze, autorizzazioni e titoli necessari per fornire i Beni, Servizi e Lavorazioni oggetto dell'Ordine.

16.2. Il Fornitore garantisce che la Fornitura non viola brevetti, marchi, disegni, modelli, diritti d'autore, segreti commerciali, know-how, licenze, diritti di terzi o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

16.3. Il Fornitore manleva e tiene indenne Fotomeccanica da qualsiasi pretesa, azione, contestazione, costo, danno o responsabilità derivante dalla violazione, anche solo asserita, di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.

16.4. Qualora la Fornitura sia realizzata su disegni, specifiche, campioni o indicazioni di Fotomeccanica, il Fornitore resta comunque tenuto a segnalare tempestivamente eventuali rischi di violazione di diritti di terzi di cui sia o debba essere a conoscenza in ragione della propria competenza professionale.

16.5. Salvo diverso accordo scritto espressamente sottoscritto da Fotomeccanica, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a progetti, disegni, modelli, soluzioni tecniche, invenzioni, migliorie, procedimenti, know-how, documentazione tecnica, software, file, prototipi, campioni, attrezzature, configurazioni, sviluppi o altri risultati realizzati, elaborati, adattati o sviluppati dal Fornitore nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine, anche sulla base di indicazioni, esigenze, specifiche, disegni, materiali o informazioni fornite da Fotomeccanica, spetteranno in via esclusiva a Fotomeccanica.

16.6. Il Fornitore riconosce che il corrispettivo pattuito nell'Ordine, nella conferma d'ordine, nell'offerta accettata o in ogni diverso accordo contrattuale tiene già conto dell'eventuale attività inventiva, progettuale, tecnica, creativa o di sviluppo svolta dal Fornitore e comprende ogni compenso dovuto per la cessione, attribuzione o trasferimento a favore di Fotomeccanica dei relativi diritti di utilizzazione economica, senza che il Fornitore possa pretendere ulteriori compensi, indennizzi, royalties, premi o riconoscimenti economici.

16.7. Fotomeccanica avrà pertanto il diritto esclusivo di utilizzare, modificare, riprodurre, industrializzare, depositare, registrare, brevettare, tutelare, cedere o concedere in licenza tali risultati, in Italia e all'estero, senza necessità di ulteriori autorizzazioni da parte del Fornitore.

16.8. Il Fornitore si obbliga a non depositare, registrare, brevettare, utilizzare, divulgare o rivendicare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o tramite soggetti collegati, alcun diritto sui risultati sviluppati nell'ambito dell'Ordine e si impegna a sottoscrivere ogni documento eventualmente necessario per confermare, formalizzare o rendere opponibile a terzi la titolarità di Fotomeccanica.

17. DISEGNI, KNOW-HOW E INFORMAZIONI RISERVATE

17.1. Disegni, file, matematiche, modelli, campioni, distinte base, specifiche, istruzioni, cicli di lavoro, dati tecnici, informazioni commerciali, nominativi di clienti, listini, processi, documenti e ogni informazione trasmessa da Fotomeccanica al Fornitore restano di proprietà esclusiva di Fotomeccanica o dei terzi aventi diritto.

17.2. Il Fornitore dovrà utilizzare tali informazioni esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine e non potrà copiarle, riprodurle, divulgarle, comunicarle a terzi, utilizzarle per sé o per terzi, né sviluppare prodotti uguali, simili o concorrenti, salvo preventiva autorizzazione scritta di Fotomeccanica.

17.3. Nel caso di produzione su disegno, modello, campione o specifica di Fotomeccanica, il Fornitore riconosce la natura riservata e, ove ne ricorrano i presupposti, di segreto commerciale delle informazioni ricevute.

17.4. Il Fornitore dovrà limitare l'accesso alle informazioni riservate al solo personale strettamente necessario e imporre ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori autorizzati obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli qui previsti.

17.5. L'obbligo di riservatezza resterà valido a tempo indeterminato per i segreti commerciali e comunque per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto.

17.6. La violazione degli obblighi di riservatezza costituirà grave inadempimento e legittimerà Fotomeccanica a sospendere i pagamenti, risolvere gli Ordini in corso, richiedere la restituzione immediata dei materiali e domandare il risarcimento di tutti i danni.

18. INFORMAZIONI INDUSTRIALI COMMISSIONATE DA FOTOMECCANICA

18.1. Salvo diverso accordo scritto, qualora l'Ordine comporti che il Fornitore elabori, sviluppi o realizzi progetti, disegni, soluzioni tecniche, caratteristiche di prodotto, prototipi, modelli, processi, software, documentazione o altre informazioni industriali sulla base di indicazioni, esigenze o specifiche di Fotomeccanica, ogni risultato, elaborato, informazione, invenzione, design, opera dell'ingegno, know-how o ritrovato realizzato sarà di esclusiva titolarità di Fotomeccanica.

18.2. Fotomeccanica acquisterà tutti i diritti di utilizzazione economica, riproduzione, modifica, deposito, registrazione, sfruttamento, licenza e cessione relativi ai risultati dell'attività del Fornitore, senza ulteriori corrispettivi oltre al prezzo pattuito nell'Ordine.

18.3. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere ogni documento necessario per formalizzare il trasferimento dei diritti e a non depositare, registrare o utilizzare autonomamente invenzioni, modelli, disegni, soluzioni tecniche o opere sviluppate nell'ambito dell'Ordine.

19. DIVIETO DI CONCORRENZA, STORNO, AGGIRAMENTO E CONTATTO DIRETTO CON CLIENTI

19.1. Qualora, nell'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore venga a conoscenza di nominativi, relazioni commerciali, clienti, progetti o opportunità di Fotomeccanica, il Fornitore si obbliga a non utilizzare tali informazioni per finalità diverse dall'esecuzione dell'Ordine.

19.2. Il Fornitore non potrà contattare direttamente i clienti di Fotomeccanica conosciuti in occasione dell'esecuzione dell'Ordine, né offrire loro beni, servizi o lavorazioni uguali o analoghi a quelli oggetto del rapporto, salvo preventiva autorizzazione scritta di Fotomeccanica.

19.3. Il Fornitore non potrà, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, sollecitare, contattare, indurre o favorire dipendenti e collaboratori che operino, direttamente o indirettamente, per conto di Fotomeccanica, affinché cessino, sospendano o interrompano i rapporti in essere con Fotomeccanica, al fine di instaurare rapporti di lavoro, collaborazione, consulenza o comunque rapporti professionali o commerciali con il Fornitore o con soggetti a esso collegati.

19.4. Gli obblighi di cui al presente articolo avranno durata di 3 anni dalla cessazione del rapporto con il Fornitore, limitatamente ai clienti, progetti e opportunità conosciuti in occasione dell'esecuzione degli Ordini.

19.5. Per ogni violazione del presente articolo, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a euro 10.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

20. CESSIONE, SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

20.1. Il Fornitore non potrà cedere il Contratto, l'Ordine o i crediti derivanti dagli stessi senza il preventivo consenso scritto di Fotomeccanica.

20.2. Il Fornitore non potrà subappaltare, esternalizzare o affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione della Fornitura senza preventiva autorizzazione scritta di Fotomeccanica.

20.3. In caso di autorizzazione al subappalto o alla subfornitura, il Fornitore resterà pienamente responsabile dell'operato dei subfornitori e dovrà garantire che questi rispettino tutti gli obblighi previsti dall'Ordine e dalle presenti Condizioni Generali.

20.4. La violazione del divieto di subappalto o subfornitura non autorizzata legittimerà Fotomeccanica a risolvere immediatamente l'Ordine, rifiutare la Fornitura, sospendere i pagamenti e richiedere il risarcimento dei danni.

21. OBBLIGHI NORMATIVI, SICUREZZA, AMBIENTE E COMPLIANCE

21.1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le normative applicabili alla Fornitura, incluse quelle in materia di sicurezza, salute, ambiente, lavoro, previdenza, anticorruzione, responsabilità amministrativa degli enti, esportazioni, sanzioni internazionali, imballaggi, rifiuti, prodotti chimici, tracciabilità e documentazione tecnica.

21.2. Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme a tutte le normative europee, italiane e, ove applicabili, del Paese di destinazione indicate da Fotomeccanica o ragionevolmente conoscibili dal Fornitore.

21.3. Il Fornitore si impegna a rispettare il **Regolamento REACH** (regolamento CE n. 1907/2006, che disciplina la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), il **Regolamento CLP** (regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio) e ogni altra disciplina

applicabile in materia di sostanze chimiche, materiali pericolosi, schede di sicurezza, etichettatura, imballaggio e comunicazione di sostanze soggette a restrizione o obblighi informativi, compresi gli oneri di notificare la presenza di sostanze problematiche incluse nella lista aggiornata periodicamente dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA).

21.4. Ove applicabile, il Fornitore garantisce la piena conformità della Fornitura al Regolamento (UE) 2023/1115 in materia di prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, nonché la disponibilità di tutte le dichiarazioni, informazioni, tracciabilità e documentazione richieste.

21.5. In caso di non conformità normativa, Fotomeccanica potrà rifiutare o restituire la Fornitura, risolvere l'Ordine, sospendere i pagamenti e richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

22. FORZA MAGGIORE

22.1. Sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente eventi imprevedibili, inevitabili e fuori dal ragionevole controllo della Parte colpita, tali da impedire in modo oggettivo l'adempimento dell'obbligazione.

22.2. La Parte che invoca la forza maggiore dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, indicando cause, effetti, durata prevedibile e misure adottate per limitarne le conseguenze.

22.3. In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore ritardi dei subfornitori, carenze di materie prime, difficoltà organizzative, aumenti di prezzo, problemi finanziari o ritardi logistici prevedibili o evitabili con ordinaria diligenza professionale.

22.4. Qualora l'impedimento duri oltre 30 giorni, Fotomeccanica potrà annullare l'Ordine o recedere dal Contratto, senza responsabilità e senza indennizzi a favore del Fornitore.

23. RECESSO, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'ORDINE

23.1. Fotomeccanica potrà recedere dall'Ordine in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore.

23.2. In caso di recesso senza inadempimento del Fornitore, Fotomeccanica riconoscerà al Fornitore esclusivamente i costi diretti, necessari, documentati e non recuperabili sostenuti fino alla data del recesso, purché preventivamente autorizzati o ragionevolmente connessi all'esecuzione dell'Ordine.

23.3. Non saranno dovuti mancato guadagno, perdita di chance, costi indiretti, costi generali, penali verso subfornitori, margini attesi o altri importi non documentati.

23.4. Gli Ordini non ancora accettati espressamente dal Fornitore potranno essere revocati da Fotomeccanica senza oneri.

23.5. Fotomeccanica potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine per esigenze produttive, tecniche, commerciali o organizzative, senza che ciò comporti responsabilità, salvo il rimborso degli eventuali costi diretti documentati e preventivamente approvati.

24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

24.1. Fotomeccanica potrà risolvere l'Ordine o il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, nei seguenti casi:

- a) ritardo nella consegna o esecuzione della Fornitura;
- b) vizi, difetti, non conformità o incompletezza della Fornitura;
- c) mancata consegna della documentazione richiesta;

- d) violazione degli obblighi di riservatezza, proprietà industriale, divieto di utilizzo, non concorrenza o divieto di contatto diretto con clienti;
- e) subappalto, subfornitura o cessione non autorizzati;
- f) violazione di normative applicabili, obblighi di sicurezza, ambiente, compliance, REACH, CLP, EUDR o altre disposizioni cogenti;
- g) frode, grave negligenza, dichiarazioni false o inesatte;
- h) liquidazione, cessazione dell'attività, insolvenza, procedure concorsuali, strumenti di regolazione della crisi, pignoramenti, sequestri o condizioni patrimoniali tali da compromettere la regolare esecuzione della Fornitura;
- i) eventi giudiziari, reputazionali o organizzativi del Fornitore tali da pregiudicare l'affidabilità della Fornitura o l'immagine commerciale di Fotomeccanica.

24.2. Resta salva la facoltà di Fotomeccanica di risolvere il Contratto per inadempimento mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.

24.3. La risoluzione non pregiudica il diritto di Fotomeccanica di applicare penali, sospendere pagamenti, compensare crediti, acquistare presso terzi e richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

25. AUDIT E VERIFICHE PRESSO IL FORNITORE

25.1. Fotomeccanica avrà diritto, con ragionevole preavviso, di effettuare audit, verifiche, controlli e ispezioni presso il Fornitore e presso eventuali subfornitori autorizzati, direttamente o tramite propri incaricati.

25.2. Gli audit potranno riguardare qualità, tracciabilità, processi produttivi, documentazione, sicurezza, ambiente, compliance normativa, gestione dei Materiali di Fotomeccanica, riservatezza e rispetto delle presenti Condizioni Generali.

25.3. Il Fornitore dovrà collaborare pienamente, mettendo a disposizione documenti, registrazioni, personale e locali necessari alla verifica.

25.4. Gli audit non liberano il Fornitore da responsabilità né costituiscono accettazione della Fornitura.

26. TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

26.1. Il Fornitore dovrà garantire la tracciabilità della Fornitura, dei materiali, dei lotti, dei componenti, dei processi, dei controlli e dei subfornitori utilizzati.

26.2. Il Fornitore dovrà conservare per almeno 10 anni dalla consegna tutta la documentazione tecnica, produttiva, qualitativa, certificativa e di tracciabilità relativa alla Fornitura, salvo diverso termine più lungo previsto dalla legge o dall'Ordine.

26.3. Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione di Fotomeccanica a semplice richiesta.

27. PRIVACY

27.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente scambiati nell'ambito del rapporto contrattuale nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

27.2. Ciascuna Parte opera, di regola, quale autonomo titolare del trattamento per i dati personali trattati ai fini della gestione del rapporto contrattuale, amministrativo, contabile e commerciale.

28. DURATA E APPLICAZIONE AI RAPPORTI FUTURI

28.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli Ordini emessi da Fotomeccanica nei confronti del Fornitore, anche futuri, senza necessità di nuova sottoscrizione, salvo revoca o modifica scritta da parte di Fotomeccanica.

28.2. Gli obblighi destinati per loro natura a sopravvivere alla cessazione del rapporto, inclusi riservatezza, manleva, proprietà industriale, divieto di utilizzo, garanzia, responsabilità, tracciabilità e conservazione documentale, resteranno efficaci anche dopo l'esecuzione o cessazione dell'Ordine.

29. COMUNICAZIONI

29.1. Tutte le comunicazioni relative all'Ordine o alle presenti Condizioni Generali dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi indicati nell'Ordine, nella documentazione contrattuale o risultanti dal Registro delle Imprese.

29.2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse tramite PEC, e-mail ordinaria, raccomandata A/R, corriere o altro mezzo scritto idoneo a provarne l'invio e il contenuto.

29.3. Le comunicazioni inviate da Fotomeccanica mediante e-mail ordinaria saranno valide ed efficaci, salvo che la legge imponga forme diverse.

30. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

30.1. Le presenti Condizioni Generali, gli Ordini, i Contratti e ogni rapporto tra Fotomeccanica e il Fornitore sono disciplinati dalla legge italiana.

30.2. È esclusa, ove applicabile, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980.

30.3. Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione o cessazione delle presenti Condizioni Generali, degli Ordini, dei Contratti o dei rapporti tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

31. INVALIDITÀ PARZIALE E TOLLERANZA

31.1. Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali siano dichiarate nulle, invalide o inefficaci, le restanti clausole resteranno pienamente valide ed efficaci.

31.2. L'eventuale tolleranza di Fotomeccanica rispetto a inadempimenti, ritardi o violazioni del Fornitore non potrà essere interpretata come rinuncia ai diritti, facoltà o rimedi previsti dal Contratto o dalla legge.

31.3. L'eventuale mancato esercizio di un diritto da parte di Fotomeccanica non costituirà rinuncia allo stesso né impedirà di esercitarlo successivamente.

APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Luogo e data: _____

Il Fornitore;

Fotomeccanica S.r.l.

Timbro e firma: _____

Timbro e firma: _____

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 2. Applicazione delle presenti condizioni e prevalenza sulle condizioni del Fornitore; 3. Accettazione tacita dell'Ordine e oneri di verifica del Fornitore; 7. Termini di consegna essenziali; 8. Penali per ritardo; 13. Garanzia, termini di denuncia e vizi occulti; 14. Rimedi in caso di vizi, difetti o non conformità e penale; 15. Responsabilità, manleva e assicurazione; 16. Proprietà industriale, intellettuale e manleva IP; 19. Divieto di concorrenza, storno, aggiramento e contatto diretto con clienti; 23. Recesso, revoca e sospensione dell'Ordine; 24. Clausola risolutiva espressa; 30. Legge applicabile e foro esclusivo.

Il Fornitore;

Fotomeccanica S.r.l.

Timbro e firma: _____

Timbro e firma: _____